

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater**  
**n. 16**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**ERMINIO BOSO**

senatore all'epoca dei fatti

sentenza n. 143/97, pronunciata dal Tribunale di Monza nel procedimento penale n. 515/96 R.G.  
del Tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge  
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Comunicata alla Presidenza**

**il 14 novembre 1997**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 maggio 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione alla sentenza n. 143 del 24 marzo 1997 con la quale il Tribunale di Monza lo ha dichiarato colpevole del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, e lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione nonchè al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato in lire ottanta milioni e al pagamento in favore della stessa di una somma, a titolo di riparazione pecuniaria, pari a lire quindici milioni.

Il 27 maggio 1997 il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta, che l'ha esaminata nelle sedute del 23 settembre e del 7 ottobre 1997.

Nella seduta del 23 settembre è stato ascoltato il signor Erminio Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Nella medesima seduta la Giunta ha deliberato di acquisire dall'Autorità giudiziaria informazioni circa l'eventuale presentazione, da parte del signor Erminio Boso, del ricorso in appello avverso la citata sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza. Il 2 ottobre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la lettera della Presidenza della Corte d'Appello di Milano con la quale si comunica che il procedimento n. 515/96 a carico dell'ex senatore Boso, concluso con la sentenza n. 143/97, è gravato di appello, ma che la stessa Corte non ha ancora iniziato l'esame.

\* \* \*

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dal signor Boso - all'epoca senatore e Vice Presidente del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti - nel corso di un'intervista giornalistica pubblicata il 17 dicembre 1995 sul quotidiano «Il Giornale». L'articolo in questione, dal titolo «Boso non ha dubbi, Di Pietro uomo del Sismi», contiene una serie di apprezzamenti sul dottor Antonio Di Pietro espressi dall'ex senatore Boso nel periodo in cui egli rivestiva la carica di Vice Presidente del Comitato parlamentare per il controllo sui Servizi segreti.

In tale occasione il signor Boso ha, tra l'altro, affermato: «Antonio Di Pietro è uomo del Sismi. I servizi segreti militari lo hanno aiutato a laurearsi... Poi lo hanno piazzato in un posto di potere... Ci sono indizi per capire che Di Pietro non è un santo... I servizi hanno messo Di Pietro a fare un po' di pulizia in superficie ed a permettere a Forza Italia di proliferare al Nord».

Nel suo intervento davanti alla Giunta, il signor Boso ha fatto presente che il Comitato per il controllo sui Servizi segreti, nel corso della XII legislatura, aveva preso cognizione della questione dei rapporti tra il dottor Antonio Di Pietro ed i Servizi e che il tema era stato ampiamente dibattuto in tale sede, sino all'approvazione di un comunicato stampa con il quale si chiariva che non risultavano al Comitato evidenti indizi a carico del dottor Di Pietro in merito all'accusa di appartenere ai Servizi segreti.

La Giunta, dopo approfondita discussione, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Boso. Da parte di alcuni è infatti apparso evidente il collegamento tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore alla stampa e l'attività di parlamentare

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

componente del Comitato per il controllo dei Servizi segreti, non potendosi pertanto condividere la tesi del Tribunale di Monza, che ha invece escluso l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Numerose sono le testimonianze della attenzione rivolta dal suddetto Comitato, nell'ambito delle competenze ad esso affidate, alla questione dei presunti rapporti tra il dottor Di Pietro ed i Servizi segreti, questione che ha richiamato l'interesse della pubblica opinione: per un componente del Comitato risulta quindi pertinente al ruolo rivestito in seno a tale organo assumere, anche prima della formazione di una decisione unitaria in seno al Comitato stesso, posizione sui vari aspetti della questione.

È in tale contesto che deve quindi essere inserita l'intervista giornalistica rilasciata dall'ex senatore Boso; in tale occasione egli si è limitato a riportare circostanze che for-

mavano oggetto di approfondimento da parte del Comitato, riflettendo all'esterno una posizione poi superata dalle successive valutazioni del Comitato stesso.

In considerazione della costante giurisprudenza della Giunta in materia di insindacabilità e della innegabile presenza di un legame diretto tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore Boso e l'attività di membro del Comitato per il controllo dei Servizi segreti, la Giunta ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso presso la Corte di Appello di Milano il procedimento in titolo nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*

